

CAMERA DEI DEPUTATI N. 122

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURRONI, CANESI, SORIERO, ALBERTINI, ALOISIO, BANDOLI, BARTOLICH, BASSANINI, BIRICOTTI, BONOMI, BOVA, BRACCI MARINAI, BRUNALE, CALZOLAIO, CAMPATELLI, CAVALIERE, CESETTI, CORDONI, CORLEONE, CORNACCHIONE MILELLA, DANIELI, DE BENETTI, DEL TURCO, DI CAPUA, DIANA, FERRANTE, GALLETTI, GAMBALE, GERARDINI, GIARDIELLO, GIBELLI, GRASSI, GRASSO, GRIGNAFFINI, GRITTA GRAINER, GUERZONI, INCORVAIA, LA VOLPE, LENTI, LOMBARDO, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MAGRONE, MANGANELLI, MASTROLUCA, MATTINA, MATTIOLI, MELANDRI, MIGNONE, OLIVERIO, PAGGINI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PEZZONI, RANIERI, REALE, REBECCHI, ROTUNDO, RUFFINO, SCALIA, SCOZZARI, SITRA, SUPERCHI, TANZARELLA, TAURINO, TURCI, VANNONI, VIGNERI, VIGNI, VIVIANI, ZAGATTI

Norme per l'adeguamento antisismico di edifici pubblici ed infrastrutture in zone a rischio

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, approvando la legge finanziaria per il 1994, ha sostanzialmente accolto un emendamento del gruppo Verde mirante a finalizzare delle risorse per avviare programmi di adeguamento sismico nel patrimonio edilizio pubblico. Tra gli interventi da finanziare con questi fondi sono conside-

rati prioritari interventi in aree pilota per il finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici anche privati e che comprendono valutazioni sul costo del necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli interventi stessi limitatamente al solo patrimonio edilizio pubblico.

Infatti è stato approvato l'emendamento tab. B61 della Commissione destinando, per il triennio 1994-1996, lire 10 miliardi annui alla tab. B.

Contestualmente il Governo ha approvato l'ordine del giorno Turrone ed altri n. 9/3340/25 che recita:

« La Camera,
premessi che:

le caratteristiche morfologiche e geologiche del nostro Paese lo classificano tra quelli ad elevato rischio sismico;

nonostante ciò poco o nulla è stato fatto o programmato in questi anni per attuare degli interventi sul nostro patrimonio immobiliare, dotandolo di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare eventuali eventi sismici;

altri Paesi con le medesime peculiarità, come il Giappone e gli Stati Uniti, dimostrano come una reale politica di adeguamento antisismico di opere ed edifici consenta di ridurre al minimo gli effetti provocati da calamità naturali, innanzitutto in termini di vite umane, ma anche in termini di danni al patrimonio abitativo ed ambientale;

impegna il Governo

a finalizzare parte degli stanziamenti in dotazione al Ministero dei lavori pubblici all'avviamento di programmi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico;

a prevedere prioritariamente interventi in aree pilota per il finanziamento di progetti di censimento sismico degli edifici, anche privati, che comprendano valutazioni sul costo del necessario adeguamento sismico e, nei casi in cui tali censimenti siano già disponibili, il finanziamento degli interventi stessi, limitatamente al solo patrimonio edilizio pubblico;

a riservare — nel caso di predisposizione di spesa per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché

di ristrutturazione urbanistica effettuata con i fondi dello Stato in zone classificate sismiche — una quota non minore del 15 per cento da destinarsi ai necessari interventi di adeguamento sismico del patrimonio edilizio ».

Il Parlamento ed il Governo hanno riconosciuto quindi che è necessario intervenire attraverso strumenti di tipo preventivo per riportare ad efficienza il patrimonio fisso sociale di abitazioni, attrezzature, impianti produttivi, opera che spesso rappresenta un compito immane, che si porta avanti con alterni successi per lunghi anni; intanto sono cambiate le condizioni sociali ed economiche di prima del terremoto, si sono dissipate in un istante la storia e la cultura di una società, se ne sono distrutte le vestigia.

La prevenzione e la riduzione del rischio sismico assumono ormai rilevanza assoluta proprio per la crescita nella coscienza collettiva della consapevolezza che non si può e non si deve intervenire solo dopo il verificarsi degli eventi. Occorre studiare i fenomeni naturali, la loro evenienza; i terremoti non sono da considerare una fatalità ma eventi di cui si può conoscere frequenza, localizzazione, intensità, analizzare l'incidenza sul territorio, su persone, beni e risorse materiali.

Una parte molto consistente del patrimonio edilizio e delle infrastrutture è in aree a rischio. Solo di recente si è provveduto a classificare con una certa sistematicità tali aree e a introdurre normative sismiche per le nuove costruzioni.

C'è il problema di garantire sicurezza all'intero sistema abitativo e ridurre il rischio di danni e deterioramenti all'importante complesso di beni culturali e storici che rappresenta una delle ricchezze del nostro Paese.

Ma soprattutto c'è la necessità di garantire che gli edifici pubblici strategici quali ospedali, scuole e simili continuino a funzionare nonostante il verificarsi di eventi sismici, garantendo sia i soccorsi sia il mantenimento ed il funzionamento delle strutture pubbliche, delle istituzioni e della macchina amministrativa.

Per questi motivi si è ritenuto di presentare la proposta di legge in esame, che trae spunto dalla necessità di disciplinare l'impiego di fondi stanziati con la legge finanziaria approvata per il 1994, destinati ad interventi per l'adeguamento sismico nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Si è ritenuto, tuttavia, che non sarebbe stato politicamente e culturalmente corretto né opportuno limitare l'oggetto della proposta di legge alla mera gestione del finanziamento, al di fuori di un necessario quadro di riferimento che potesse promuovere e coordinare organicamente le iniziative delle istituzioni pubbliche rivolte alla conoscenza e alla mitigazione del rischio sismico.

Si è colta pertanto l'occasione per procedere, finalmente, alla predisposizione di una proposta di legge che fosse dotata di quell'ampio respiro che ormai la maturata consapevolezza dell'opinione pubblica in materia ambientale richiede.

Una proposta di legge in grado di definire una strategia politica che sottraesse l'azione dei pubblici poteri all'estemporaneo intervento dettato dall'urgenza.

Lanciare un segnale forte al Paese, quindi, convinti che una nazione moderna e civile deve saper razionalmente prevenire le conseguenze nefaste delle calamità naturali, piuttosto che limitarsi agli interventi risarcitori della ricostruzione dopo la catastrofe: la vera solidarietà è la prevenzione.

Tenendo presente la sua duplice finalità, fornire un quadro di riferimento per le istituzioni impegnate nell'azione di riduzione del rischio sismico e regolare l'impiego di un primo stanziamento — sicuramente inadeguato di fronte al problema da risolvere, ma sufficientemente significativo — la struttura della proposta di legge è disegnata su due livelli: il primo a carattere organizzativo e metodologico, il secondo recante le disposizioni per l'impiego dei fondi disponibili nel triennio 1994-1996.

L'individuazione delle strutture istituzionali destinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi non è stata semplice,

in una situazione di coinvolgimento di competenze tecniche e amministrative ampio e diversificato.

Sono stati individuati tre momenti operativi.

Uno di coordinamento centrale e di verifica dei punti di impiego delle risorse.

Un secondo di definizione metodologica e tecnico-scientifica delle problematiche connesse con il raggiungimento delle finalità.

Infine, il momento operativo di individuazione delle priorità di realizzazione e controllo sia degli interventi che delle necessarie indagini conoscitive a questi propeutiche.

È parso, pertanto, evidente che il primo di questi momenti dovesse essere affidato al Ministero dei lavori pubblici, sia perché intestatario delle risorse stanziare che per le competenze tecnico-amministrative nel coordinamento e l'indirizzo di iniziative nel campo delle costruzioni. Nell'ambito di questo Ministero sono stati individuati due istituti, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) e la Direzione generale per l'edilizia statale e i servizi speciali, che racchiudono le competenze necessarie.

Peraltro il coinvolgimento del Ministero dei lavori pubblici consente il coordinamento con altre finalità omologhe, sollecitando l'utilizzo di differenti capitoli di spesa del bilancio, amplificando i risultati e ottimizzando le risorse.

Per la definizione metodologica si sono individuati due riferimenti istituzionalmente presenti nella materia specifica, uno tecnico, appartenente all'Amministrazione, il Servizio sismico nazionale, l'altro scientifico appartenente al mondo della ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso le sue strutture specifiche — si ricorda qui il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti — che consentono di disporre di tutte le competenze tecnico-scientifiche nonché amministrative necessarie.

L'attività operativa è stata demandata sostanzialmente alle regioni — alcune delle quali si sono già distinte per la sensibilità e la competenza con cui hanno saputo affrontare le stesse problematiche, sensibilità e competenza che vanno adesso estese

a tutte le altre — con compiti di esecuzione, coordinamento, controllo degli interventi e delle indagini sul territorio di appartenenza, anche coordinando la strategia con quella definita dalla legge n. 225 del 1992 che detta disposizioni in materia di previsione e prevenzione. Altre istituzioni vengono, naturalmente, coinvolte, per le specifiche competenze, dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le finalità della proposta di legge sono gli interventi volti alla mitigazione degli effetti del rischio sismico.

Come già detto, le risorse sono inadeguate e la situazione economica non consente più la distribuzione di contributi a pioggia che ha caratterizzato le passate gestioni dell'amministrazione pubblica.

Le priorità funzionali hanno fatto convergere l'attenzione sul patrimonio edilizio pubblico, sede delle funzioni vitali del Paese, da quelle di governo a quelle sanitarie e di soccorso. Quindi i sistemi infrastrutturali viari e le reti dei servizi tecnologici, per i quali sono previste indagini, lasciano ai gestori e concessionari l'impegno annuale di intervento.

Per l'edilizia residenziale pubblica e privata sono state previste indagini diffuse e, salvo sperimentazioni in aree pilota, si prevede il ricorso esclusivamente ad incentivi di natura fiscale e interventi sull'accensione di mutui, nell'intento di richiamare un interesse diffuso.

Viene inoltre prevista una riserva sulla spesa dello Stato comunque volta a interventi indirizzati alla ristrutturazione ed al recupero edilizio e urbanistico, da mettere a disposizione delle finalità della proposta di legge.

L'elemento di pianificazione viene, invece, individuato nella predisposizione di idonei strumenti urbanistici, la cui attenzione viene richiamata anche all'obiettivo della riduzione del rischio sismico.

È sembrato inoltre opportuno cogliere l'occasione per promuovere l'aggiornamento della zonazione del territorio, necessaria al raggiungimento delle finalità della presente proposta di legge, nonché delle norme sismiche vigenti volte al consolida-

mento strutturale a fini antisismici, con gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente. Conseguentemente alla nuova zonazione, gli interventi previsti dalla proposta di legge verranno successivamente estesi alle aree di elevato livello di pericolosità.

Per questo aggiornamento, rientrando sempre nelle competenze del Ministero dei lavori pubblici, sarà essenziale l'impegno del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'apporto del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale.

Ulteriore aspetto qualificante della proposta di legge consiste nello stimolo che si intende dare all'attività conoscitivo-sperimentale del patrimonio edificato.

Oltre agli interventi in aree pilota, sono previste specifiche iniziative mirate alla conoscenza del patrimonio edilizio esistente ed alla evoluzione degli interventi con la creazione di archivi degli interventi che avranno ricaduta sia su futuri aggiornamenti della normativa tecnica che sulla definizione di parametri di costo. Per questo sono coinvolti le regioni, il Servizio sismico nazionale, l'Osservatorio dei lavori pubblici.

Una ulteriore attività tecnico-scientifica, volta alla profonda conoscenza dei meccanismi della dinamica strutturale, è prevista con l'impostazione di un programma di studio e monitoraggio affidato al Servizio sismico nazionale, finanziato con l'apertura di un fondo, in parte stanziato dalla presente proposta di legge e in parte da una riserva sulle spese di costruzione di edifici pubblici.

Al di là degli aspetti tecnici, complessi per la molteplicità delle componenti che concorrono alle problematiche da affrontare, si sottolinea l'intento della proposta di legge di varare un disegno strategico, pianificatorio degli interventi sulla base delle risorse disponibili.

Nel passato, il binomio classificazione-normativa tecnica è riuscito ad affrontare soddisfacentemente solo le problematiche poste dalle nuove costruzioni.

Le serie di terremoti distruttivi che con cadenza sistematica hanno colpito il Paese, hanno disegnato, invece, una mappa di

lutti e distruzioni proprio nei vecchi centri storici, spesso arroccati, per esigenze storiche di difesa degli abitanti, sulle pendici dei rilievi montuosi, dove le abitazioni, inadeguate per caratteri costruttivi o per degrado, le condizioni urbane e gli effetti locali hanno mostrato la vulnerabilità massima del sisma.

Negli ultimi venti anni sono stati spesi dallo Stato per la ricostruzione dopo i terremoti, attualizzati ad oggi, oltre 150.000 miliardi di lire, senza con questo poter risarcire i lutti, lo sconvolgimento delle economie locali, la perdita di un

patrimonio storico e culturale, la modificazione dell'ambiente con una ricostruzione non sempre attenta e corretta.

Le risorse per una efficace pianificazione della difesa dal rischio terremoto sono ormai compatibili con queste spese di ricostruzione. Non servono grandi risorse, né servono, soprattutto, tutte immediatamente.

Serve una nuova cultura che insegni a convivere con il rischio terremoto, a pensare in termini di lungo periodo, anche quando la sensibilità è sopita dalla lontananza dell'evento disastroso.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina gli interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica di edifici pubblici e del patrimonio edilizio e infrastrutturale nazionale nelle zone a rischio e disciplina, altresì, la sperimentazione finalizzata a migliorare le conoscenze sul rischio sismico.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Servizio sismico nazionale, viene definita una mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e, in funzione di questa, sentite le regioni, una individuazione di zone secondo livelli differenziati di pericolosità assegnati a ciascun territorio comunale anche in deroga all'attuale classificazione, definendo altresì le zone ad elevato livello di pericolosità.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica, ai fini della definizione del rischio sismico, a tutto il territorio nazionale.

2. Le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge, fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono localizzati nel territorio classificato sismico ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni.

3. Con l'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 che definisce la mappa della pericolosità del territorio nazionale, le indagini e gli interventi finanziati dalla presente legge sono localizzati nelle zone ad elevato livello di pericolosità, individuate dal medesimo decreto.

4. Sono esclusi dagli interventi di cui al comma 3 gli edifici e le infrastrutture oggetto di finanziamento sulla base delle leggi emanate in materia di ricostruzione delle zone colpite dai terremoti.

5. Gli interventi di cui al comma 3 riguardano gli edifici pubblici, gli edifici adibiti ad uso pubblico e le infrastrutture.

6. Le indagini finalizzate all'accertamento dei livelli di vulnerabilità interessano anche gli edifici residenziali e ad uso produttivo.

CAPO II.

EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO

ART. 3.

(Programma di intervento).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, e d'intesa con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, sentite le regioni, un programma di priorità degli interventi.

2. Le priorità di cui al comma 1 sono definite sulla base dei livelli di rischio individuati tramite le indagini di cui all'articolo 4, e sulla base delle indagini conoscitive nelle zone classificate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad elevato livello di pericolosità così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali indagini devono prevedere la stima dei fabbisogni finanziari degli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici adibiti ad uso pubblico.

3. La stima dei fabbisogni finanziari per gli interventi di adeguamento degli edifici residenziali o per uso produttivo deve essere prevista nelle indagini di cui al comma 2 solo nel caso di accesso ai benefici fiscali previsti dalla presente legge.

ART. 4.

(Metodologie di indagine).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e d'intesa con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce i criteri e le metodologie di indagine, sentito il parere del Servizio sismico nazionale e del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. I criteri e le metodologie di indagine di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei parametri di rischio relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle infrastrutture. Sono altresì definite le schede unificate di censimento, anche ai fini dell'articolo 13.

3. I criteri e le metodologie di indagine vengono definiti in base alle conoscenze scientifiche disponibili e precisano i metodi per la valutazione della pericolosità, a livello di macrozonazione e di microzonazione, della vulnerabilità e dell'esposizione, nonché, sentito il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la valutazione del ruolo strategico delle funzioni svolte dai servizi pubblici.

ART. 5.

(Attuazione delle indagini).

1. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia unificata così come definiti ai sensi dell'articolo 4, eseguono prioritariamente:

a) indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;

b) indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;

c) indagini sulla restante parte di territorio con livello di pericolosità elevato, così come definito ai sensi dell'articolo 1;

d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio secondo la metodologia unificata e la stima delle risorse finanziarie necessarie, basata, quest'ultima, su perizie compilate utilizzando i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro definiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'Osservatorio dei lavori pubblici.

ART. 6.

(Controllo).

1. Le regioni, attraverso le proprie strutture tecniche:

a) controllano l'esecuzione delle indagini e degli interventi sperimentali di cui all'articolo 5;

b) controllano l'attuazione degli interventi;

c) raccolgono i dati relativi con i quali costituiscono un archivio regionale, e, annualmente, trasmettono i dati e un rendiconto tecnico ed economico all'Osservatorio dei lavori pubblici ed al Servizio sismico nazionale.

2. Le regioni assicurano, anche con l'impiego di strutture tecniche esterne, pubbliche o private, il personale occorrente per le indagini nonché la formazione dei quadri tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette indagini.

3. Il Servizio sismico nazionale annualmente, ai fini del controllo sui risultati degli interventi, predispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, una relazione generale sullo stato di realizzazione degli interventi e sui risultati ottenuti, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

(Normative tecniche).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica ai sensi del punto C.9 della Tabella 4 allegata al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, e successive modificazioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici procede, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ad aggiornare ed integrare con proprio decreto le norme tecniche in relazione agli interventi di adeguamento e miglioramento, con particolare riferimento alle differenti pericolosità del territorio nazionale come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge ed alle particolari esigenze di tutela degli edifici di valore storico e culturale, individuate di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica, con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono emanati codici di pratica per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Servizio sismico nazionale ed il Consiglio nazionale delle ricerche.

CAPO III.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ED EDILIZIA PRIVATA

ART. 8.

(Edilizia residenziale pubblica).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi case popolari, con il coordina-

mento dell'Associazione nazionale degli istituti autonomi case popolari (ANIACAP), predispongono un programma di indagini per il patrimonio di loro competenza o da essi gestito localizzato nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nelle zone ad alto livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, seguendo la metodologia di cui all'articolo 4, al fine di individuare le priorità ed avviare gli interventi per la riduzione del rischio sismico.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 gli Istituti autonomi case popolari utilizzano le somme a propria disposizione nell'ambito delle leggi ordinarie, nonché una parte, non superiore al 10 per cento del totale, dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio residenziale pubblico.

ART. 9.

(Edilizia privata).

1. I comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e le zone ad elevato livello di pericolosità, così come definite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, predispongono, al fine di individuare le priorità e promuovere l'avvio di interventi di adeguamento e di miglioramento del patrimonio edilizio residenziale e produttivo privato, un programma di indagini e di interventi sperimentali in aree pilota.

2. Le regioni coordinano il programma delle indagini relative agli edifici destinati alle attività produttive, in relazione alle caratteristiche strutturali degli edifici ed al tipo di lavorazione.

3. Le regioni, sulla base della metodologia unificata, elaborano un piano delle priorità per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come definito ai sensi del presente articolo.

4. Il costo per l'attuazione dei programmi di intervento sul patrimonio edilizio di proprietà privata è a carico dei proprietari. Gli interessi sui mutui even-

tualmente contratti dai privati per le finalità della presente legge, sono totalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.

5. Per gli edifici a proprietà indivisa, frazionata o per i gruppi di edifici che per la continuità strutturale devono subire contemporaneamente l'intervento, si procede a maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei due terzi del valore dell'intero comparto qualora le opere da eseguire abbiano un costo inferiore al 10 per cento del valore catastale dell'immobile, altrimenti all'unanimità.

6. Al fine dei benefici di cui all'articolo 14, i proprietari devono presentare agli uffici tecnici della regione, per l'approvazione, un progetto di massima redatto da un tecnico competente, relativo all'intero edificio o al complesso di edifici collegati strutturalmente.

7. Le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono stabilire di erogare contributi in conto interessi, tenendo conto delle priorità individuate.

8. I comuni, nell'ambito della propria potestà amministrativa, possono esonerare in tutto od in parte dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili i proprietari degli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo.

9. Gli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo devono essere individuati all'interno degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 10.

CAPO IV.

INFRASTRUTTURE

ART. 10.

(Infrastrutture di interesse nazionale, regionale e locale).

1. Gli enti da cui dipende la manutenzione o la gestione delle infrastrutture di interesse nazionale provvedono ad effettuare una valutazione dei livelli di rischio

statico sulla base dei criteri e della metodologia unificata di cui all'articolo 4.

2. Nei bilanci annuali degli enti di cui al comma 1, devono annualmente essere previsti in misura non inferiore al 2 per cento finanziamenti per la riduzione dei livelli di rischio delle infrastrutture di loro competenza.

3. Le regioni devono effettuare, d'intesa con gli enti di cui al comma 1, una valutazione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali di interesse regionale in base alle metodologie di cui all'articolo 4.

4. Le regioni provvedono a destinare nei loro bilanci finanziamenti in misura non inferiore al 2 per cento per interventi di riduzione dei livelli di rischio dei sistemi infrastrutturali.

5. I comuni devono effettuare analisi della consistenza dei sistemi infrastrutturali di interesse locale.

6. I comuni devono individuare nell'ambito dei loro territori vie di fuga e di accesso dei soccorsi in caso di calamità nonché spazi aperti organizzati per l'uso in caso di emergenza, coerentemente con i piani locali di previsione e prevenzione.

CAPO V.

PIANI URBANISTICI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA

ART 11.

(Modalità di redazione dei piani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, predispongono norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici o per la loro adozione ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano, sulla base della pericolosità e

della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni indicati negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. La regione competente, entro un anno dall'adozione, provvede all'approvazione del piano stesso. Per i comuni inadempienti la regione, esercitando i poteri sostitutivi, provvede, attraverso i propri organismi, alla predisposizione dei piani di cui al presente articolo.

4. La regione competente verifica l'avvenuta predisposizione dei piani di previsione e di prevenzione locale, previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in caso di inadempienza, esercitando i poteri sostitutivi, provvede attraverso i propri organismi, trasmettendo annualmente una relazione al Dipartimento della protezione civile.

ART. 12.

(Contenuto dei piani).

1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di pericolosità del territorio e di vulnerabilità e di valore strategico delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali prefettura, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.

2. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime d'intervento, le priorità, i tempi e i costi.

CAPO VI.

MONITORAGGIO E SPERIMENTAZIONI A CURA DEL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

ART. 13.

(Osservatorio sismico delle strutture).

1. Per tutti gli edifici soggetti alle indagini previste dalla presente legge, le regioni inviano al Servizio sismico nazionale le schede di censimento compilate secondo la metodologia di cui all'articolo 4. Sulla base di tali schede è individuato un campione di edifici da sottoporre a indagini speciali.

2. Per tutti i nuovi edifici pubblici il progettista delle strutture provvede a compilare la scheda di censimento, fornita dall'ufficio competente alla vigilanza sulle costruzioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e a consegnarla al medesimo ufficio contestualmente al deposito degli elaborati progettuali. Detto ufficio provvede quindi a trasmettere entro sessanta giorni la scheda di censimento al Servizio sismico nazionale.

3. Per ogni edificio pubblico di nuova acquisizione l'amministrazione o l'ente utilizzatore provvede alla compilazione della scheda di censimento, fornita dal competente ufficio tecnico erariale, e a restituirla a detto ufficio, il quale, entro sessanta giorni, la trasmette al Servizio sismico nazionale.

4. Il Servizio sismico nazionale seleziona, tra gli edifici documentati con la scheda di cui al comma 1, un gruppo di edifici da sottoporre ad un programma di

studi, di prove sperimentali e di monitoraggio permanente.

5. Il Servizio sismico nazionale può sperimentare tecniche di adeguamento o di miglioramento antisismico su edifici all'uopo selezionati.

ART. 14.

(Fondo per il monitoraggio e le sperimentazioni).

1. Il 10 per cento delle risorse finanziarie stanziata con la presente legge sono riservate alla costituzione di un fondo per il monitoraggio e la sperimentazione a cura del Servizio sismico nazionale. A tal fine esse sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per tutti i nuovi edifici pubblici l'aliquota non inferiore al 2 per mille dei finanziamenti destinati alla realizzazione dell'intervento è accantonata nel fondo per il monitoraggio e la sperimentazione del Servizio sismico nazionale sul patrimonio edilizio pubblico, da costituire nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse finanziarie in tal modo reperite vengono impiegate dal Servizio sismico nazionale per le attività di cui al presente articolo.

CAPO VII.

ONERI FINANZIARI

ART. 15.

(Oneri derivanti dagli interventi riguardanti il patrimonio edilizio pubblico e le infrastrutture).

1. Gli interventi finanziati dalla presente legge sono esclusivamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Pertanto

qualsiasi onere non strettamente connesso alle indagini, alle sperimentazioni, agli interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica e per il ripristino della funzionalità conseguente all'intervento è a totale carico dell'amministrazione proprietaria dell'edificio.

2. Il costo per gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica è a totale carico dello Stato. Per gli interventi di adeguamento degli edifici di uso pubblico di proprietà privata è previsto un contributo pari al 50 per cento del costo, a condizione che il proprietario si impegni con atti di obbligo a non modificare le condizioni d'uso per i venti anni successivi all'intervento. Il costo per mantenere la continuità del servizio pubblico residente nell'edificio è a carico dell'ente utente dell'edificio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta della Direzione generale per l'edilizia statale e i servizi speciali, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Servizio sismico nazionale:

a) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi da parte di enti locali e provveditorati regionali alle opere pubbliche, delle indagini di cui all'articolo 4;

b) ripartisce fra le regioni e i provveditorati i fondi per le indagini;

c) determina le quote di finanziamento anche a valere sui fondi iscritti al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da destinarsi a interventi di miglioramento e di adeguamento sismico.

ART. 16.

(Oneri derivanti dagli interventi sull'edilizia residenziale).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia resi-

denziale, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Servizio sismico nazionale:

a) ripartisce tra le regioni i fondi da destinare ad iniziative di indagine, ricerca, studi e sperimentazioni da destinare agli interventi sugli edifici residenziali e sul patrimonio edilizio residenziale;

b) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi da parte degli Istituti autonomi case popolari, delle indagini, ricerche, studi e sperimentazioni di cui alla presente legge;

c) determina le quote di finanziamento anche a valere sui fondi di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, da destinare ad interventi di miglioramento ed adeguamento sismico.

2. Nei comuni classificati sismici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e, dopo la zonazione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in tutti i comuni ad elevato livello di pericolosità, per tutti gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, ad uso residenziale e non, in cui siano previsti finanziamenti a carico dello Stato, non meno del 15 per cento delle risorse disponibili sono riservate ad interventi di miglioramento ed adeguamento sismico.

ART. 17.

(Finanziamenti).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per il 1994, lire 10 miliardi per il 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.